DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA, NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI, SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI, AMPLIAMENTO DEGLI IMPONIBILI E CONTENIMENTO DELLE ELUSIONI

Art. 4

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435

I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizoni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore al lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. 3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa puo' essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' e le procedure di attuazione Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Versione in vigore dal 30 aprile 1989, non più in vigore dal 1 gennaio 1992 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Titolo	I — Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposta-sul-reddito-delle-persone/art-4-comma-abrogato-dal-d-p-r-7-dicembre-2001-n-435/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni · Art. 4

di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni · Art. 4